

STATUTO ASSOCIAZIONE "LA VIA DELLE COLLEGiate"

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE: E' costituita l'Associazione "LA VIA DELLE COLLEGiate" con sede in Modica di seguito denominata Associazione, con rispetto delle norme dettate dal codice civile retta dal presente statuto e dalle vigenti normative di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART.2) FINALITA': l'Associazione non ha scopo di lucro, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avendo esclusivamente finalità di promozione e incentivazione della cultura, della valorizzazione del culto liturgico, delle tradizioni religiose locali e dei beni ecclesiastici del Val di Noto. Essa persegue le seguenti finalità:

- 1) Con la previa autorizzazione e condivisione delle Associazioni partner e/o dei rispettivi Parroci pro-tempore delle Chiese Convenzionate, avviare iniziative per tutelare e promuovere il loro patrimonio Parrocchiale Chiesa costituito dai beni immobili, dai beni liturgici e dalle donazioni che nel corso dei secoli hanno impreziosito gli antichi templi; curare e attivare processi di restauro e/o di manutenzione delle chiese, attraverso finanziamenti pubblici e privati per evitare situazioni di degrado di parti delle chiese o dei beni artistici che l'arricchiscono;
- 2) Riscoprire e valorizzare il ruolo della presenza femminile all'interno della vita della Chiesa Cattolica; studiare ed approfondire figure femminili di rilievo attraverso ricerche storiche, seminari e incontri;
- 3) Creare percorsi di visita all'interno di chiese o di collegamento fra le stesse, da valorizzare grazie alla logica del museo diffuso, per far sentire i singoli cittadini e le comunità parte integrante di un progetto di sviluppo del territorio del Val di Noto mediante la riscoperta delle proprie tradizioni e radici; avviare ricerche storiche sulle tradizioni religiose locali e sulla storia delle singole Chiese, dei loro fedeli e del relativo Clero da divulgare nelle modalità descritte nel presente statuto;
- 4) Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline dell'arte, della storia dell'arte, della musica, della poesia e del teatro, grazie a performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni; contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, ispirati a principi di pari opportunità tra uomini e donne, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- 5) Proporsi come punto di riferimento e aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, religiosa e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- 6) Promuovere il cristianesimo in ambito culturale o attraverso iniziative di carattere religioso con Parrocchie, enti ecclesiali, Comitati o Associazioni religiose e culturali;
- 7) Instaurare rapporti collaborativi e coadiuvanti con enti religiosi, enti pubblici e privati, Istituti, Facoltà e dipartimenti universitari, avanzando proposte per promuovere e diffondere le attività descritte nell'oggetto sociale;
- 8) Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti. L'Associazione si potrà avvalere del lavoro, anche retribuito, di persone esterne all'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità.
- 9) Promuovere la storia locale, lo studio della sociologia e dell'antropologia culturale, la cura, il riordino e la custodia di archivi pubblici e privati, la cura di luoghi di particolare valenza storico-artistica attraverso tutte quelle iniziative che possano realizzare percorsi di valorizzazione e promozione.

In particolare per la realizzazione delle finalità sopra menzionate l'Associazione si propone di:

- a) Avviare iniziative editoriali anche curando la pubblicazione di libri e riviste secondo i principi della dottrina cristiana in ambito artistico, culturale e sociale, in proprio o in collaborazione con case editrici, Enti pubblici e privati, ed altre Associazioni o Comitati. Curare la gestione di siti web, la redazione, la pubblicazione e la diffusione di trattati, libere pubblicazioni, periodici, riviste, giornali, bollettini, notiziari, libri, materiale audiovisivo e informatico per diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- b) Attività di promozione turistica, culturale e di formazione tra le quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, gestione di esposizioni di oggetti utilizzati o utilizzabili per il culto liturgico. Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni che contribuiscano alla valorizzazione del Val di Noto, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- c) Organizzare attività didattiche rivolte agli associati, a terzi con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado, per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- d) Organizzare centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero, nonché convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo artistico, ricreativo e del tempo libero;
- e) L'Associazione potrà richiedere ed accettare contributi, finanziamenti e prestiti, aprire conti correnti bancari e postali con firma di traenza dal presidente e/o da altra persona delegata dall'assemblea o dal Direttivo. Gestire e possedere, prendere e dare in locazione qualsiasi struttura sia immobile che mobile, fare accordi con altre Associazioni o Comitati o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- f) Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate agli scopi dell'Associazione rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Art.3) DURATA: La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4) ASSOCIATI: Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo che, per loro interesse culturale e religioso, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) Volontari, cioè coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. L'associato volontario svolge la propria attività in funzione della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari terzi rispetto all'Associazione. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario;
- c) Onorari, cioè quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.

In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, esse dovranno essere sottoscritte e presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Non è ammessa la trasferibilità delle quote, né la possibilità di procedere alla rivalutazione del loro valore. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che esercita la patria potestà, ovvero chi ne fa le veci, eserciterà il diritto di voto. Il mantenimento della qualifica di associati è subordinato al pagamento della quota associativa iniziale ed annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART.5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI: L'ammissione di un nuovo associato è insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, nonché l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio valuterà la domanda in un periodo detto "di laboriosità" non superiore a 6 mesi dalla presa visione della richiesta di iscrizione per comprendere se il comportamento del futuro associato è conforme agli scopi dell'Associazione stessa e comunica al richiedente la decisione del direttivo. Il richiedente sarà associato dopo aver presentato la ricevuta di versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). La qualità di associato si perde per esclusione per gravi motivi (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, oppure arrecante danni morali e materiali, persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione), per recesso, per decesso dell'associato ovvero per mancato versamento della quota associativa dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia sollecitato il pagamento, per la mancata partecipazione ad almeno 3 riunioni/iniziative consecutive previo ammonimento del Presidente. L'esclusione a seguito di gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva; in casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. Il recesso è consentito a qualsiasi associato e in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da mandare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. Il recesso dell'associato non comporta alcun onere per l'Associazione in quanto l'associato uscente non ha alcun diritto di liquidazione della propria quota sociale o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati senza diritto di restituzione. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita, né può essere trasmessa e l'associato perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche.

ART.6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI: Tutti gli associati, a seconda della categoria di appartenenza, possono avere diritto:

- 1) A partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) All'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

ART.7. PATRIMONIO SOCIALE: L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) Dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) Da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone associate o terze, società, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) Introiti di manifestazioni e attività culturali/turistiche/didattiche promosse e organizzate dall'Associazione;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che conterrà l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea nel proprio ordine del giorno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del d.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art.6 d.lgs. 117/17.

ART.8. ORGANI SOCIALI: Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

possono rientrare nel direttivo qualora l'assemblea e/o il direttivo intenda nominarli altre persone con le seguenti qualifiche e con i poteri agli stessi:

- a) Il vice presidente
- b) Il Tesoriere
- c) il revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori
- d) l'Organo di controllo
- e) Persone con cariche onorarie (se nominate dall'assemblea)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA: L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa iniziale ed annuale iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dall'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio Direttivo o dal membro più anziano del Direttivo presente. Il presidente con il parere favorevole dell'Assemblea nomina un segretario ed accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ciascun associato in regola con le quote associative iniziale ed annuale può richiedere ed ha diritto di prendere visione dei verbali delle Assemblee. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea con il relativo ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. In caso di prolungati periodi durante i quali non si possano tenere riunioni in presenza, l'Assemblea degli Associati, ferme restando modalità di convocazione, svolgimento, diritti degli Associati, tutte le disposizioni del presente statuto, si potranno svolgere su piattaforme social.

L'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate, ha le competenze in merito a:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o rendiconto per ogni esercizio;
- elegge il revisore Unico dei conti o l'eventuale Collegio dei Revisori e adotta azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione degli associati;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'organo direttivo;
- ratifica le linee di indirizzo dell'attività annuale proposte dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli associati. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche all'atto costitutivo o statuto, la trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni secondo quanto deliberato dall'Assemblea al momento dell'elezione, sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati ad eccezione di eventuali cariche onorarie senza diritto di voto. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, ove non siano già stati nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o dietro richiesta motivata di almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta con comunicazione scritta spedita ai componenti del Consiglio Direttivo e al revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori, inoltrabile anche per e-mail almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ma nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e più in generale cura la gestione dell'Associazione;
- reperisce i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- delibera in merito all'ammissione degli associati;
- determina il valore delle quote associative;
- convoca l'Assemblea;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

ART. 11 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa temporanea all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

ART.12 IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o impedimento temporaneo. In caso di impedimento del Presidente può svolgere ogni atto di competenza del Presidente medesimo.

ART.13 IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE: Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

ART.14 IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE: Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

ART.15 IL REVISORE UNICO DEI CONTI: se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo. Può essere eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati.

ART.16 ORGANO DI CONTROLLO: L'organo di controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del d.Lgs. 117/2017, ha le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal d.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.17 CARICHE ONORARIE: L'Assemblea può nominare cariche onorarie con attribuzione di specifiche deleghe o incarichi.

ART.18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedure entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni dall'Organismo previsto dal regolamento interno. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART.19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal d.Lgs 117/2017. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea Generale degli associati, avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretto a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

ART.20 DISPOSIZIONI FINALI: Si stabilisce che l'Associazione potrà affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi

successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via autentica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle leggi speciali sulle Associazioni.

Il Presente statuto Letto firmato e sottoscritto da tutti gli associati fondatori presenti nella stipula dell'atto Costitutivo.

Roberto

Alice

Marco

Valeria

Angelo

Antonio



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Territoriale di Modica
Reg.to il 14-05-2021
al N. 422/3
con esate EURO 100,00

Luciano
IL DIRIGENTE
Rosalia Lazzaro ()*
Firma in delega del Direttore Provinciale
Ferruccio